

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 675

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **FERRARI-AGGRADI, BELOTTI e BIASUTTI**

Presentata il 29 ottobre 1963

Determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col decreto ministeriale 4 dicembre 1961, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 319, del 27 dicembre 1961, è stata disposta, come è noto, l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano, istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Il passaggio dal sistema analitico al sistema di accertamento catastale dei redditi edilizi, agli effetti dello specifico tributo reale, determina l'impossibilità di adottare criteri equitativi nell'applicazione dell'imposta nei riguardi di alcuni tipi di immobili con speciale destinazione che, per evidenti motivi di ordine sociale e di interesse pubblico, meritano la più attenta considerazione del legislatore, il cui intervento si intende, appunto, invocare.

Per convincersi della necessità di tale intervento legislativo nella materia in esame, basta considerare la situazione delle Istituzioni che traggono i mezzi di sussistenza dalla solidarietà umana (orfanotrofi, brefotrofi, ecc.) e che, per effetto del nuovo sistema di accertamento dei redditi in questione vengono a trovarsi nell'impossibilità di assolvere il loro dovere di contribuenti.

In proposito è da rilevare che gli immobili oggetto della proposta sono, per la massima parte, quelli che il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 35, e la legge 19 luglio 1961, n. 659, equiparano alle case di civile abitazione non di lusso ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia

di imposte fabbricati e degli altri tributi previsti nelle norme stesse.

Sembra quindi equo che la predetta equiparazione venga legislativamente sancita per quanto riflette i coefficienti di aggiornamento di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

Inoltre con la presente proposta di legge che ripropone analoga proposta già presentata nella passata legislatura, si intende ovviare agli inconvenienti sopra citati, stabilendo che, per gli immobili di cui trattasi, il reddito imponibile, agli effetti dell'imposta sul reddito dei fabbricati e delle relative sovrimposte, si determini detraendo dalla rendita catastale, aggiornata coi coefficienti di cui sopra, una quota pari al 50 per cento della stessa rendita catastale aggiornata.

Si ritiene opportuno escludere dalla moderazione d'imposta che si propone le case di cura, delle quali pure è cenno all'articolo 2 del predetto regio decreto n. 1094, in quanto gli edifici del genere sono destinati ad attività commerciale e, come tali sono esclusi, a norma dell'articolo 72 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, dall'imposizione immobiliare, se utilizzati direttamente dai rispettivi professori.

In considerazione delle specifiche finalità che si intendono perseguire, vengono esclusi, ovviamente, dal proposto trattamento tributario gli interi immobili o le unità immobiliari che pure essendo destinati agli usi innanzi precisati, sono concessi in affitto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai fini della determinazione dei coefficienti di aggiornamento di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, sono equiparati alle case di abitazione di tipo economico, i fabbricati adibiti a scuole, caserme, ospedali, ricoveri, colonie climatiche, asili infantili, orfanotrofi, o ad usi simili, o comunque destinati a fini di assistenza e beneficenza o fini ad essi tributariamente equiparati.

ART. 2.

Il reddito imponibile dei fabbricati di cui all'articolo 1 e che sono utilizzati direttamente dai rispettivi possessori, è determinato, agli effetti dell'imposta sul reddito dei fabbricati e delle rispettive sovrimposte, deducendo dalla rendita catastale aggiornata a norma della legge 23 febbraio 1960, n. 131, e del precedente articolo 1, una quota pari al 50 per cento della stessa rendita catastale aggiornata.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal primo anno di applicazione dell'imposta fabbricati sulla base del nuovo catasto edilizio urbano.